



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

POLICY PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
(*WHISTLEBLOWING*)

Consorzio Venezia Nuova



SOMMARIO

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2. FINALITÀ	3
3. DEFINIZIONI	4
4. SEGNALAZIONE CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA..	8
5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	8
6. SEGNALAZIONE INTERNA.....	9
6.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	11
6.2 VERIFICHE INTERNE E RISCANTRO ALLA SEGNALAZIONE	12
7. SEGNALAZIONE ESTERNA	15
8. PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE	15
8.1 SOGGETTI PROTETTI	16
8.2 TUTELA DELLA RISERVATEZZA	16
8.3 PRESUPPOSTI PER LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI	17
8.4 DIVIETO DI RITORSIONE	18
8.5 RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE	19
8.6 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE.....	19
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
10. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA	22
11. DECORRENZA E PUBBLICITÀ	22
<u>ALLEGATO 1</u>	23
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 23	
ART. 13 E 14 REG. (UE) 2016/679 (GDPR).....	23
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	23
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CONFERIMENTO	23
CATEGORIE DI DATI PERSONALI.....	23
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	24
DESTINATARI DEI DATI	24
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	25
DIRITTI DELL'INTERESSATO	25
DIRITTO DI RECLAMO	26
INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO	26



1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito il “**Decreto**”), ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, tanto per il settore pubblico, quanto per il settore privato.

In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l’oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “**GDPR**”) e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati “**Codice Privacy**”).

Il Consorzio Venezia Nuova (di seguito anche l’“**Ente**”) si era già dotato di un sistema per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazione, ed alla luce delle sopra delineate modifiche normative, ha provveduto a rivederne le logiche e gli strumenti, informate le rappresentanze sindacali di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in data 28.11.2023 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto.

Si precisa che, nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni, la Società ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” approvate da ANAC con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche “Linee Guida ANAC”).

2. FINALITÀ

Il presente documento ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato dal Consorzio Venezia Nuova, fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l’effettuazione di una segnalazione e delineandone il processo di gestione.

In particolare, con il presente documento s’intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate;



le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

Nel documento si procede inoltre a fornire informazioni circa le condizioni e le modalità di accesso ai c.d. canali di segnalazione esterni, istituiti a cura dell'Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC, ed alla c.d. divulgazione pubblica (specificandone i relativi presupposti, e limiti, di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto), nonché alla possibilità di effettuare denunce all'Autorità giudiziaria.

3. DEFINIZIONI

Ai termini indicati nel presente documento con l'iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato:

Gestore delle Segnalazioni: il soggetto formalmente incaricato dal Consorzio Venezia Nuova della gestione del canale interno di Segnalazione. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, sarà il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra la Persona Segnalante e il Consorzio Venezia Nuova, presente o passato, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs. 24/2023, nell'ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle Autorità competenti.

Divulgazione Pubblica: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Informazioni sulle Violazioni: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Organismo di Vigilanza: L'Organismo di Vigilanza è l'organo indipendente e autonomo incaricato di vigilare sul rispetto e l'osservanza del Modello 231 e del Codice Etico.



Persona Coinvolta o Menzionata: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.

Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo ed in particolare chi appartenga ad una delle seguenti categorie di soggetti :

- lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o full time;
- lavoratori con contratto di lavoro intermittente o job on call;
- dipendenti di agenzie per il lavoro ovvero dipendenti in somministrazione;
- apprendisti;
- prestatori di lavoro occasionale *ex art. 54-bis del D.L. 50/2017*;
- lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate dal committente;
- rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., ossia rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti o consulenti;
- volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ed anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- si intende Persona Segnalante ciascuno dei soggetti precedentemente elencati anche quando le Informazioni sulle Violazioni siano apprese durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali e/o in corso di rapporto, ed anche se:
 - il rapporto giuridico non è ancora iniziato;
 - durante il periodo di prova;
 - successivamente alla cessazione del rapporto giuridico.

Riscontro: comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.



Segnalazione: la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 6.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, istituito da ANAC, di cui al successivo paragrafo 7.

Seguito: l'azione intrapresa dal Gestore delle Segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione: ogni comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e, in particolare, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e relativi a:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei paragrafi successivi;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero:
 - a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
 - b) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
 - c) delitti di criminalità organizzata;
 - d) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
 - e) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - f) delitti contro l'industria e il commercio;
 - g) reati societari;
 - h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - j) delitti contro la personalità individuale;
 - k) abusi di mercato;
 - l) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - m) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
 - n) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - o) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
 - p) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - q) reati ambientali;



- r) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - s) razzismo e xenofobia;
 - t) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
 - u) reati tributari;
 - v) contrabbando;
 - w) delitti contro il patrimonio culturale;
riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici..
3. violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ivi inclusi i suoi allegati;
 4. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 5. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 6. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 7. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 4), 5) e 6)



4. SEGNALAZIONE CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Il presente documento non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate: sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la Persona Segnalante e un altro lavoratore.

Sono, inoltre, escluse:

- le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le segnalazioni di mere irregolarità, ovvero quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

E' molto importante prendere in considerazione i seguenti aspetti, in relazione al contenuto della Segnalazione:

- A. La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni **circostanziate** e fondate su **elementi di fatto precisi e concordanti**.
- B. Le Segnalazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che la Persona Segnalante, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardino condotte volte ad occultare le Violazioni.
- C. **Non** sono ricomprese tra le Informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le **notizie palesemente prive di fondamento**, le **informazioni** che sono già totalmente di **dominio pubblico**, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. **voci di corridoio**).
- D. Non sono ricomprese tra le Violazioni segnalabili le **irregolarità** nella **gestione** o **organizzazione** dell'attività da parte dell'ente (cd. violazioni organizzative).



6. SEGNALAZIONE INTERNA

Il Consorzio Venezia Nuova, ai sensi del D. lgs. n. 24/2023, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 51 del D. lgs. n. 81/2015, ha attivato un apposito canale di segnalazione interna («Segnalazione Interna»), che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Conseguentemente l'Ente ha individuato **il RPCT quale Gestore delle Segnalazioni interne**, quale soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, nonché appositamente formato sulla disciplina del whistleblowing ed in materia di protezione dei dati personali. Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione, anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di indagine del caso di specie.

I Canali per la Segnalazione Interna assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, la protezione dei dati personali e la riservatezza:

- (i) dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- (ii) del contenuto della Segnalazione;
- (iii) della documentazione relativa alla Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- mette a disposizione informazioni chiare sull'utilizzo del canale interno, di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti ed alle modalità per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti ed alle procedure;
- darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- valuterà la completezza e fondatezza delle informazioni;
- manterrà le interlocuzioni con il Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto d alla presente Procedura;
- potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura.

Per converso, al Gestore del Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e



provvedimenti adottati dal Consorzio. Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Soggetto Segnalato o voglia qualificarsi come Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna ad ANAC (di cui al Paragrafo 12.1), non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

Si precisa che qualora la Segnalazione Interna sia presentata a un soggetto diverso dal RPCT e al di fuori del canale di segnalazione implementato dal Consorzio Venezia Nuova, solo nei casi in cui la Persona Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla presente procedura o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la stessa sarà considerata come tale e andrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante. Diversamente, detta segnalazione potrà essere considerata quale segnalazione ordinaria.

La Segnalazione Interna deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a. oggetto:** una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti (es. data, luogo, segnalazioni già presentate ad altre organizzazioni o individui, etc.);
- b. Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** generalità e/o qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore della Segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Inoltre, il Segnalante potrà opportunamente indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità;
- eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza della Violazione o meglio circostanziarla;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

La Segnalazione non potrà essere anonima, eventuali segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione e verranno archiviate.

La Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo potrà farlo con le seguenti modalità:

- a) **Il canale interno di segnalazione attivato presso il Consorzio Venezia Nuova è raggiungibile al seguente link: consorziovenezianuova.segnalazioni.net; accedendo a**



tale *link* si avrà accesso ad una piattaforma ove la Persona Segnalante dovrà 1) indicare tutte le informazioni richieste, così come descritte nel presente paragrafo 2) prendere visione dell'Informativa privacy e 3) descrivere il fatto specificando i dettagli in un'apposita sezione della piattaforma oppure tramite un messaggio vocale che verrà registrato su un dispositivo idoneo alla conservazione e al successivo ascolto;

oppure

- b) richiedendo un incontro al RPCT. Previo consenso della Persona Segnalante, l'incontro sarà registrato mediante sistema idoneo alla conservazione e all'ascolto. Laddove la Persona Segnalante non presti il proprio consenso, le dichiarazioni della stessa saranno verbalizzate per iscritto. In tale caso, la Persona Segnalante può verificare e rettificare il verbale dell'incontro e, all'esito di ciò, lo confermerà mediante la propria sottoscrizione.

La Segnalazione ricevuta sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura del RPCT, il quale provvederà ad alimentare un c.d. Registro delle Segnalazioni (su supporto informatico riservato) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Classificazione della Segnalazione,
- Data avvio indagine (qualora prevista);
- Conclusione.

6.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta, innanzitutto per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione e quindi la sua ammissibilità.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore della Segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore della Segnalazione provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico *workflow* di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non riconducibile a Violazioni segnalabili ai sensi del Decreto e della presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei



- Soggetti Segnalanti. In tal caso, il Gestore della Segnalazione può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre Funzioni ritenute competenti;
- b) Segnalazione non trattabile: Segnalazione che, a conclusione della fase di esame preliminare e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, risulta caratterizzata dall'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e/o da un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti e/o corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino rientranti nel perimetro applicativo del Decreto e della presente Procedura e sufficientemente circostanziate e/o documentate, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo.

6.2 VERIFICHE INTERNE E RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE

Il Gestore delle Segnalazioni interne:

1. adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della Persona Segnalante, di eventuali Persone Coinvolte, della Segnalazione e delle Informazioni sulla Violazione ivi contenute e rilascerà alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. qualora la Persona Segnalante non rientri tra i soggetti che possono effettuare le Segnalazioni o i fatti segnalati non rientrino tra le Violazioni, secondo quanto disposto dalla legge, la Persona Segnalante sarà informata entro il termine di sette giorni che alla Segnalazione non si potrà dare seguito per tali motivi; in tal caso la Persona Segnalante potrà essere guidata nella presentazione della segnalazione con i canali ordinari che l'Ente mette a disposizione (es. e-mail, numeri di telefono, ecc.) ma non godrà delle tutele specifiche e della protezione previste dal D.Lgs. 24/2023, indicate *infra* nel paragrafo 7.
3. in caso di richiesta di incontro, fisserà lo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della Segnalazione;
4. laddove necessario, può sentire la persona o le persone coinvolte sia mediante appositi incontri, ovvero su richiesta di queste ultime, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
5. si attiverà per verificare l'oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante, le quali verranno a loro volta registrate o verbalizzate per iscritto;
6. entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al punto 2., informerà la Persona Segnalante del Seguito che è stato dato o che si intende dare alla Segnalazione.



7. il segnalante potrà monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;
8. Saranno archiviate senza Seguito, le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e tale da consentire ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate.
9. La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dal Gestore delle Segnalazioni, per i seguenti motivi:
 - a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate: a titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del Segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata;
 - b) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - c) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.
10. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, la Persona Incaricata può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto;

Una volta ricevuta la Segnalazione, la stessa verrà gestita dal Gestore delle Segnalazioni, che potrà venire coadiuvato da altri uffici dell'Ente o da Soggetti esterni competenti per i relativi seguiti, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della Persona Segnalante e della Persona coinvolta o altrimenti menzionata.

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto (comunque nel rispetto dei principi di riservatezza) in cui dovranno risultare:

- a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- d) l'esito e la conclusione dell'analisi.



In esito all'attività di verifica ed indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:

- (i) laddove ravvisi elementi di fondatezza della Segnalazione, si rivolge alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) perché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali), di loro esclusiva spettanza;
- (ii) laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione;
- (iii) laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della Segnalazione manifestamente infondata, provvede come sopra previsto *sub* (i) e dispone l'archiviazione come sopra previsto *sub* (ii).

Il Gestore delle Segnalazioni aggiorna periodicamente e si confronta con l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni ricevute che abbiano ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della Persona Segnalante e della Persona coinvolta o altrimenti menzionata;

Qualora la segnalazione sia dichiarata fondata, il Gestore delle Segnalazioni ne cura l'inoltro agli organi/funzioni interne competenti, in ordine agli eventuali provvedimenti o procedimenti conseguenti.

In caso di Segnalazione riguardante i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Commissario Liquidatore, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazione riguardante il Commissario Liquidatore, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In caso di Segnalazione riguardante l'Organismo di Vigilanza o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale e al Commissario Liquidatore.

In caso di Segnalazione riguardante il Presidente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Commissario Liquidatore.

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica ad hoc che sarà oggetto di informativa su base periodica al Commissario Liquidatore.

Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente il Commissario Liquidatore e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (qualora già non precedentemente informato), circa l'esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.



7. SEGNALAZIONE ESTERNA

La Persona Segnalante può effettuare altresì una Segnalazione, per le tematiche di cui ai numeri– 4 – 5 – 6 del termine “Violazione” definito al paragrafo 3. della presente procedura, tramite il canale istituito dall’ANAC (c.d. «Segnalazione Esterna») esclusivamente qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 6 e la stessa non abbia avuto Seguito;
- b) la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- c) la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, la Persona Segnalante non potrà attivare il canale di Segnalazione Esterna.

Come il canale di Segnalazione Interna, anche il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti da ANAC:

- Piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).
- Segnalazioni orali.
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

8. PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della riservatezza della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione (*infra* paragrafo 8.2);
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’ente in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione (*infra* paragrafo 8.3);
3. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (*infra* paragrafo 8.6).



8.1 SOGGETTI PROTETTI

I soggetti cui è riconosciuta la tutela, oltre alle Persone Segnalanti, così come definite al paragrafo 3., sono estese altresì:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta Persona.

8.2 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Segnalazioni e i dati della Persona Segnalante emersi da quanto ricevuto nel rispetto dei paragrafi precedenti della presente procedura saranno raccolti e trattati unicamente dal Gestore delle Segnalazioni.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

L'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa**, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche Autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'Autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto



o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione, sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo. Peraltro la normativa non riconosce al Segnalato il diritto di essere sempre informato della Segnalazione che lo riguarda.

8.3 PRESUPPOSTI PER LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

I presupposti perché i soggetti di cui al paragrafo 8.1 possano ricevere la protezione prevista dalla legge sono i seguenti:

- a) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le Informazioni sulle Violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs 24/2023;
- b) la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e dalla presente procedura;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni, le Segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina della presente procedura e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla Persona Segnalante, subiscono indirettamente Ritorsioni.



8.4 DIVIETO DI RITORSIONE

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele ex D.Lgs. 24/2023. Anche gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto delle condizioni per l'applicazione delle tutele ex D.Lgs. 24/2023).

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, il Consorzio Venezia Nuova garantirà la tutela della Persona Segnalante da qualsivoglia forma di Ritorsione, quali ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È necessario che ricorra uno stretto collegamento tra la Segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla Persona Segnalante, affinché questi siano considerati una Ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.



Le presunte Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno severamente perseguite dal Consorzio Venezia Nuova e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione aziendale in materia. Inoltre, eventuali sanzioni e responsabilità risarcitorie o indennitarie in cui l'Ente dovesse incorrere in conseguenza di tali azioni ritorsive o discriminatorie saranno imputate al soggetto che le ha poste in essere.

8.5 RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore la protezione prevista in caso di Ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, alla Persona Segnalante va inoltre applicata una sanzione disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e della regolamentazione aziendale in materia.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la Segnalazione.

8.6 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle Persone Segnalanti misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della Persona Coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.



9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, il trattamento dei dati personali riveste un'importanza cruciale. La protezione delle informazioni personali e la riservatezza dell'identità del segnalante sono aspetti fondamentali per garantire l'efficacia del sistema di Whistleblowing e per proteggere i diritti degli individui coinvolti. Questo capitolo fornisce indicazioni su come il Consorzio Venezia Nuova tratta i dati personali nel contesto del Whistleblowing, assicurando la conformità alle normative vigenti e garantendo la massima protezione delle informazioni sensibili.

Principi del trattamento

1. **Conformità alle Normative:** il Consorzio Venezia Nuova garantisce che ogni trattamento dei dati personali avvenga in conformità con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalle normative nazionali pertinenti, come il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e il D.Lgs. 23/24. Questo implica un costante aggiornamento e revisione delle procedure interne per assicurare la loro aderenza alle normative vigenti.
2. **Minimizzazione dei Dati:** il Consorzio si assicura di raccogliere e trattare solo i dati strettamente necessari per la gestione della segnalazione. Ciò significa evitare la raccolta di dati non pertinenti o eccessivi rispetto allo scopo della segnalazione. Se dati non necessari vengono raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente per garantire il rispetto del principio di minimizzazione.
3. **Trasparenza:** il Consorzio si impegna a garantire che tutti gli aspetti del trattamento dei dati personali siano chiari e facilmente comprensibili per gli interessati. Ciò include fornire informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento, i metodi utilizzati e le persone o entità coinvolte.
4. **Principi di Trattamento:** il Consorzio si assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Ciò significa informare gli interessati sulle finalità del trattamento, garantire che i dati siano accurati e aggiornati, e trattarli in modo confidenziale, proteggendoli da accessi non autorizzati o divulgazioni illecite.
5. **Misure di Sicurezza:** il Consorzio dà grande importanza alla sicurezza dei dati personali. Pertanto, vengono implementate misure avanzate per proteggere i dati da accessi non autorizzati, manipolazioni, perdite o distruzioni.
6. **Confidenzialità:** La protezione dell'identità della persona segnalante è di primaria importanza. Il Consorzio adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui potrebbe evincersi la sua identità rimangano riservate, a meno che il segnalante non dia il suo consenso espresso alla comunicazione nei casi previsti dalla normativa.

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE



1. **Informative:** il Consorzio Venezia Nuova informa le persone segnalanti e, più in generale, tutte le persone coinvolte in merito al trattamento dei loro dati personali, fornendo tutte le informazioni richieste dalla normativa. In particolare, tale informativa (il cui modello è allegato sub 1 al presente documento) verrà:
 - a. generata automaticamente in caso di Segnalazione Interna effettuata attraverso la sezione dedicata del sito o dell'intranet aziendale;
 - b. affissa nella bacheca aziendale;
 - c. consegnata dal RPCT in caso di Segnalazione effettuata nel corso dell'incontro appositamente richiesto dal Segnalante.
2. **Misure di Sicurezza:** il Consorzio adotta misure tecniche e organizzative idonee per garantire la protezione dei dati personali. L'elenco aggiornato di dette misure è consultabile all'interno della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati.
3. **Registro dei Trattamenti:** il Consorzio verifica che il Registro dei trattamenti consideri il whistleblowing e, se del caso, procede ad aggiornarlo.
4. **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA):** il Consorzio Venezia Nuova ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e garantirà un suo aggiornamento periodico per identificare e mitigare i rischi associati al trattamento dei dati personali.
5. **Gestione dei fornitori esterni:** il Consorzio garantisce di aver sottoscritto un accordo ex art. 28 del GDPR con i fornitori esterni di cui si avvale nel trattamento di dati personali.

FORMAZIONE

Nell'ambito del whistleblowing, la formazione del personale è essenziale per garantire la corretta gestione e protezione dei dati personali:

- formazione specifica per il gestore delle segnalazioni: Il personale incaricato di gestire le segnalazioni deve ricevere una formazione specifica. Questa formazione dovrebbe coprire le normative relative al trattamento dei dati personali, le procedure interne dell'impresa, e le best practices per garantire la riservatezza e la protezione dei dati.
- formazione estesa a tutto il personale: oltre al personale incaricato, è fondamentale che tutto il personale dell'impresa riceva una formazione adeguata sulle tematiche del whistleblowing e sul trattamento dei dati personali. Questo assicura che tutti siano consapevoli delle responsabilità e delle procedure da seguire.

LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Nell'ambito del whistleblowing, la protezione dell'identità del segnalante è di fondamentale importanza. Per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per proteggere l'integrità del processo di segnalazione, così come previsto dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 23/24, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



10. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, il Consorzio Venezia Nuova potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

Inoltre, l'Ente potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle Autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant'altro.

11. DECORRENZA E PUBBLICITÀ

Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito www.mosevenezia.eu.

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale e viene pubblicato, in formato elettronico, sulla *intranet* aziendale e sul sito *web* della Società.



ALLEGATO 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 e 14 REG. (UE) 2016/679 (GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Venezia Nuova., CF/P.IVA 00158530, con sede in Castello 2737/f - 20122 – Venezia (di seguito “CVN” o “Titolare”).

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono 041 5293519, e-mail info@consorziovenezianuova.com.

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO), che è raggiungibile al seguente recapito: dpo@consorziovenezianuova.com.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CONFERIMENTO

Con la presente informativa CVN intende fornire le informazioni necessarie in merito alla raccolta, al trattamento e all'utilizzo dei dati personali raccolti in relazione alle segnalazioni di condotte potenzialmente illecite, conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alle leggi nazionali applicabili.

Le informazioni personali saranno trattate al fine di assicurare:

- 1) la corretta e completa gestione del procedimento di whistleblowing in conformità alla normativa vigente;
- 2) lo svolgimento di tutte le attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione;
- 3) l'adozione di adeguate misure correttive e delle opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite;
- 4) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

La ricezione e la gestione delle segnalazioni può dar luogo a trattamenti di dati personali c.d. “comuni” (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. “particolari” (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

Il conferimento dei dati indicati come “obbligatori” è necessario: un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alla segnalazione avanzata.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle segnalazioni di condotte potenzialmente illecite, CVN potrebbe trattare le seguenti categorie di dati personali:

- Dati personali c.d. “comuni”: questi includono, ma non sono limitati a, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di identificazione, dati relativi all'occupazione o al ruolo



lavorativo, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail e altri dati di contatto.

- Dati relativi a condotte potenzialmente illecite: questi dati comprendono informazioni specifiche relative alla segnalazione, come dettagli dell'evento, date, luoghi, persone coinvolte e qualsiasi altra informazione pertinente.
- Dati Particolari (Art. 9 GDPR): questi sono dati c.d. sensibili che potrebbero rivelare condizioni di salute, orientamento sessuale, appartenenza sindacale e altre categorie particolari di dati personali.
- Dati relativi a Condanne Penali e Reati (Art. 10 GDPR): questi dati includono informazioni relative a condanne penali e reati.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tenuto conto della normativa di riferimento e, in particolare, del D.lgs. 24/2023, si precisa che:

- il trattamento dei dati “comuni” si fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- il trattamento di dati “particolari” si fonda sull’assolvimento di obblighi e sull’esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell’Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR) nonché sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR);
- il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 GDPR, si fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR).

Si precisa che, in ragione di quanto disposto D.lgs. 24/2023, nel caso in cui la segnalazione portasse all’instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l’identità del segnalante non verrà mai rivelata. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla normativa, qualora la conoscenza dell’identità del segnalante fosse indispensabile, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

DESTINATARI DEI DATI

Solo il Gestore delle Segnalazioni è in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all’interno di CVN, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l’identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l’identificazione dello stesso.

Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’art. 331 del Codice di procedura penale.



I dati personali del segnalante e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, possono essere trasmessi ad Autorità Pubbliche e all'Autorità Giudiziaria. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento. Alla segnalazione e all'identità del segnalante non è possibile accedere né a mezzo accesso documentale, né a mezzo accesso civico generalizzato.

Nell'ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l'identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non sarà comunque rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, in ossequio alle vigenti disposizioni della Disciplina Privacy. Pertanto, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi espressamente previsti dalla normativa.

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni ricevute tramite i canali di segnalazione ammessi, gli eventuali documenti allegati alla segnalazione o ricevuti nel corso della fase di indagine sono conservati per il periodo prescrizione di 5 anni, applicabile a far data dalla data di chiusura della segnalazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

A sensi degli artt. da 15 e seguenti del GDPR, ferme eventuali limitazioni derivanti da disposizioni cogenti, l'interessato può esercitare i seguenti diritti:

Diritto di accesso – il diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo informazioni inerenti a: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie dei dati personali trattati; (iii) i destinatari o le categorie degli stessi ai quali i dati possono essere comunicati, in particolare se collocati in paesi extra-UE, ed i mezzi per esercitare i suoi diritti verso tali soggetti; (iv) quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo; (v) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali nonché l'origine dei dati raccolti presso terzi.

Diritto di rettifica – diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati personali inesatti e, tenuto conto delle finalità del trattamento, di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

Diritto di cancellazione – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali ove sussista uno dei motivi elencati nell'articolo 17, par. 1 del GDPR – come nel caso in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati – salvo che il trattamento sia necessario in base alle previsioni di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, tra cui (a) l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento



previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui sia soggetto il Titolare, o (b) l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui sia investito il Titolare, o (c) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

Diritto di limitazione – diritto di ottenere la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 18, par. 1 del GDPR: se il trattamento è limitato, i dati personali verranno trattati - salvo che per la conservazione - soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 23/24, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

CVN non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.